

**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE
DI RIFORMA A VENTI ANNI
DAL D. LGS. 231/2001**

2021 / 1-BIS

**Interesse e colpa di organizzazione dell'ente:
il punto di vista dell'Osservatorio D. Lgs.
231/2001 dell'Unione delle Camere Penali
Italiane.**

di Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell'Unione delle
Camere Penali Italiane

di Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Abstract

L'analisi e le riflessioni che seguono rappresentano una frazione del dibattito che si è sviluppato nell'Osservatorio d.lgs. 231/01 dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che conta 26 componenti, variamente distribuiti sul territorio nazionale e variamente impegnati sul tema della responsabilità penale dell'ente come avvocati e nell'accademia. Le esperienze personali sono state guidate dal Delegato di Giunta a una lettura delle numerose problematiche orientata al realismo del ruolo difensivo e alla ricognizione rigorosa dei perimetri costituzionali entro cui articolarne l'esegesi e definirne le coordinate di auspicabile revisione del dettato normativo. Quindi, il razionale metodologico intende rispettare la dote disciplinare del punto di osservazione, ma è parso anche strategico per considerare il dilagante fenomeno di espansione da parte della giustizia penale in ogni ambito del mondo dell'economia in generale e dell'impresa in particolare. Dunque, se in questa sede non si esprimono giudizi di valore sulla scelta, peraltro largamente condivisa negli ordinamenti internazionali, di attrarre l'ente nell'orbita del diritto penale, altresì si considera il moderno talento, particolarmente italico, di raccontare prima e praticare poi una giustizia penale ispirata da clamori eticizzanti, che troppo spesso dissimulano pericolosi sconfinamenti della giurisdizione. Perciò, l'ente può essere chiamato a difendersi come indagato o imputato, ma la parificazione con la persona fisica non può consumarsi sul piano nominale: per converso, essa deve dirigere la ricerca, anche per l'incolpato apparentemente figurativo, delle garanzie che segnano – o dovrebbero segnare – il progresso del diritto penale liberale per l'individuo. Il percorso è complesso e l'enucleazione dei concetti di interesse e di colpa di organizzazione rappresenta l'indispensabile premessa di raccordo tra la condotta e l'istanza punitiva.

The following analysis and reflections represent a fraction of the debate developed in the Osservatorio d.lgs. 231/01 of the Unione delle Camere Penali Italiane. The Osservatorio consists of 26 members, variously distributed throughout the national territory and variously engaged on the issue of the criminal liability of the company, as lawyers or academics. Personal experiences were guided by the Delegato di Giunta to examine numerous issues, oriented towards the realism of the defensive role and the rigorous recognition of the constitutional perimeters within which to articulate the exegesis of the research and define the coordinates for the desirable revision of the legislative dictate. Therefore, the methodological rationale intends to respect the disciplinary dowry of the point of view, but it also seemed strategic in order to consider the rampant phenomenon of criminal justice's expansion in every area of the economy in general and of the business specifically. Hence, if no value judgments are expressed here on the choice, widely shared in international legal systems, to attract the company into the orbit of criminal law, it is instead addressed the modern talent, particularly Italian, to first tell and then practice a criminal justice inspired by eticizzant clamors, which all too often conceal dangerous trespasses of jurisdiction. Therefore, the company can be called to defend itself as a suspect or accused, but the equalization with the natural person cannot be consummated on a nominal level: it must direct the search, even for the apparently figurative accused, of the guarantees that mark – or should mark – the progress of the individual's liberal criminal law. The process is complex and the enucleation of the concepts of interest and organizational fault represents the indispensable premise of connection between the conduct and the punitive instance.

Sommario

1. Il cortocircuito dell'ente indifeso e indifendibile. – **2.** La differente esegesi del concetto di colpa di organizzazione quale possibile rimedio al cortocircuito dell'ente indifeso e indifendibile. – **3.** La precisa collocazione della colpa di organizzazione all'interno della struttura costitutiva dell'illecito proprio dell'ente mediante la rivalutazione del concetto di interesse. – **4.** Un primo bilancio in tema di colpa di organizzazione e di interesse dell'ente. – **5.** Conclusioni.

1. Il cortocircuito dell'ente indifeso e indifendibile.

Il rimprovero che l'ordinamento muove all'ente tratto a processo risiede nella colpa di organizzazione, per la cui integrazione sembra sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa adozione o l'inefficace attuazione di un formale Modello idoneo a prevenire rischi-reato della specie di quello verificatosi. In tale senso, è dato leggersi, nella giurisprudenza di legittimità, asserzioni variamente declinate, ma essenzialmente gemelle. *Ex plurimis*: «gli accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Non ottemperare a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa di organizzazione»¹.

Nondimeno, non adottare un formale Modello descrive una scelta legittima e così anche adottare un Modello che, a valle di una valutazione del rischio operata conformemente ai metodi raccomandati dagli *standard* di riferimento, scientemente non prenda in considerazione e, quindi, non gestisca lo specifico rischio-reato però oggetto di incolpazione. Sul punto, possono apprezzarsi molteplici arresti, in grandi linee della giurisprudenza di merito. *Ex plurimis*: «l'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato [...] non è un obbligo per gli enti, sanzionabile in caso di omissione con la loro responsabilità amministrativa [...]. Dunque la sua pacifica assenza [...] non può di per sé essere addebitata all'ente per costituire la ragione unica della sua responsabilità»². Di avviso contrario sembrano reperirsi solamente isolate e infrequenti pronunce di merito, secondo cui «l'adozione del modello organizzativo e di gestione è tendenzialmente obbligatoria, dal momento che – alla luce della [...] riforma del diritto societario – si configura nell'ambito di ogni società un esplicito dovere di adozione di misure idonee a prevenire il compimento di reati-presupposto ed a scongiurare la insorgenza della responsabilità da reato dell'ente»³.

Di qui, una singolarità sistemica tra le più sorprendenti. Data l'impostazione assunta in alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di cui si è accennato in avvio di contributo, consegue che l'ente che legittimamente abbia scelto di non adottare un formale Modello o abbia adottato un Modello che, a esito di una valutazione del rischio condotta in conformità ai criteri prescritti dagli *standard* di settore, motivatamente non prenda in considerazione e, dunque, non gestisca il particolare rischio-reato poi oggetto di incolpazione potrebbe fondatamente dirsi destinato a una condanna sostanzialmente applicabile di *default*.

Il risultato, che fa, così, da cassa di risonanza a cortocircuiti di non poco momento che storicamente affliggono, in misura diffusa e pressoché stabile, la fase attuativo-giudiziale della disciplina in argomento, rischia di entare visibilmente in contrasto con taluni principi costituzionali cardine che amministrano il procedimento penale italiano. Sul punto, la dottrina più acuta non ha, infatti, mancato di denunciare che, se si accede a tali orientamenti, «a dispetto del principio di responsabilità personale, l'ente risponde per il fatto altrui, indipendentemente da qualsiasi colpa organizzativa», secondo paradigmi tipici della responsabilità oggettiva, che appaiono «in palese contrasto con il fondamentale principio della responsabilità per fatto proprio (art. 27, comma 1, Cost.)»⁴. A ciò si associano, da un lato, una difesa che, anziché essere «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24, comma 2, Cost.), sembra essere, nei casi in questione, di fatto azzoppata, se non addirittura annullata, e, dall'altro lato, un processo che, lungi dallo svolgersi «in condizioni di parità» tra le parti (art. 111, comma 2, Cost.), sembra assumere, nei casi in esame, tratti para-inquisitori.

Ciocchè, peraltro, sembra porsi in netto contrasto con la volontà stessa del legislatore delegato nella sua più riposta essenza. Infatti, quest'ultimo, prescindendo «dalle astratte “etichette” giuridiche», ha, viceversa, inteso dare voce all'«esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione affittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti [...] la colpevolezza»⁵. Del pari, sotto il profilo delle garanzie processuali, il legislatore delegato ha ribadito che «la natura penale-amministrativa degli illeciti dell'ente, documentata dall'applicabilità di penetranti sanzioni interdittive derivate dall'armamentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il fatto-reato, rende necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge 689». Di conseguenza, ha deciso di «equiparare sostanzialmente l'ente all'imputato, così da metterlo nella condizione di poter fruire di tutte le garanzie che spettano a quest'ultimo»⁶. Sulla scorta di tale impostazione, ha, perciò, confermato, ad esempio, che «anche la materia dell'illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell'art. 27»⁷. Si tratta di un'impostazione avallata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel momento in cui, proprio prendendo posizione sulla natura della responsabilità di cui al d.lgs. 231/01, hanno osservato come «il complesso normativo in

esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicchè, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale»⁸.

2. La differente esegesi del concetto di colpa di organizzazione quale possibile rimedio al cortocircuito dell'ente indifeso e indifendibile.

Un possibile rimedio al cortocircuito segnalato nel capitolo che precede può rintracciarsi nella differente esegesi del concetto di colpa di organizzazione.

Anzitutto, occorre assumere una diversa prospettiva pluralista in ordine alla definizione della struttura analitica e all'inquadramento dogmatico dell'illecito proprio dell'ente. L'illecito dell'ente è dogmaticamente riconducibile allo schema del reato omissivo proprio colposo o di quello di agevolazione⁹. Inoltre, l'illecito è corredato di un'autonomia strutturale e, quindi, configurerebbe una «fattispecie complessa», rispetto alla quale il reato-presupposto «sarebbe solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente [...] accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio. [...] Solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito "amministrativo". Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona, ma semplicemente lo presuppone. Di conseguenza [...] l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende»¹⁰. Insomma, «l'ente è chiamato a rispondere per un fatto proprio che ha per presupposto il reato compiuto dalla persona fisica ma che è attribuito alla persona giuridica secondo criteri di imputazione oggettivi e soggettivi propri»¹¹. Risolutivamente, segnano un punto al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e, soprattutto, la Corte Costituzionale: le prime, riconoscendo che «la società non è mai autore del reato o concorrente nello stesso»¹²; la seconda, concludendo, dunque, che «l'ente e l'autore di

questo non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi»¹³.

Attesa l'autonomia strutturale dell'illecito dell'ente, occorre, perciò, riconoscere una colpevolezza propria dell'ente, vale a dire distinta rispetto a quella dell'autore materiale del reato-presupposto, quale elemento essenziale e costitutivo del modello di imputazione della responsabilità dell'ente. In questa prospettiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dimostrandosi sensibili rispetto a tale necessità, hanno individuato la specifica e autonoma colpevolezza dell'ente nella colpa di organizzazione, fondata di un rimprovero che «riguarda l'ente e non il soggetto che per esso ha agito»¹⁴, e hanno, con ciò, avallato esplicitamente un'interpretazione della colpa di organizzazione in chiave di autonoma e necessaria colpevolezza dell'ente. D'altra parte – duole, per vero, metterlo in luce –, si tratta di indicazioni che, benché chiare, non trovano, a ben vedere, riscontro significativo alcuno nella giurisprudenza di legittimità successiva, anche la più recente. Le stesse testimoniano, piuttosto, un *unicum* nella storiografia giurisprudenziale in ambito di criminalità economica, benché bene presenti nell'impostazione del legislatore.

In ogni caso, chiarito che «la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione», «vanno individuati [...] gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente»¹⁵. Al riguardo, occorre prendere risolutivamente atto che «la responsabilità amministrativa dell'ente non trova fondamento, in sé, nella mancata adozione e attuazione dei modelli organizzativi, ma nella introdotta colpa di organizzazione»¹⁶. Volendo definire il concetto, «è da considerarsi "colpa di organizzazione" dell'ente ogni mancanza propria dell'organizzazione produttiva complessa (come l'assenza del documento di valutazione dei rischi, della strumentazione tecnica ma anche la carente selezione del personale e delle deleghe, nonché l'inidonea gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti e via di seguito)»¹⁷. In definitiva, la colpa di organizzazione può considerarsi precisata e definita nell'«omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose»¹⁸ e adeguate rispetto al modello di diligenza esigibile dall'ente¹⁹. In breve, lo specifico illecito proprio dell'ente può individuarsi nel difetto di organizzazione, rilevante già sul piano della tipicità oggettiva²⁰, dacchè solo «il riscontro di tale *deficit* organizzativo consente la piena ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale», sempre che il *deficit* organizzativo sia in collegamento causale con la commissione del

reato-presupposto. «Proprio questo sarà oggetto di analisi in sede di giudizio dinanzi al giudice penale, a prescindere da ogni (autonomo) profilo colposo del singolo lavoratore o dirigente»²¹ e, in conclusione, indipendentemente dall'adozione ed efficace attuazione di un formale Modello idoneo a prevenire rischi-reato della specie di quello verificatosi.

Sul solco di tale impianto esegetico sembra porsi la più nota vicenda giudiziaria in cui sia stata riconosciuta l'adeguatezza del Modello in funzione esimente della responsabilità dell'ente: il caso Impregilo S.p.A. Infatti, tale pronuncia è degna di grande attenzione per almeno tre ordini di motivi, che ancora rappresentano, allo stato, un'assoluta novità, e, più in generale, per l'apprezzabilità del metodo ermeneutico. In primo luogo, si tratta – a quanto consta – della prima e, forse, unica sentenza che, entrando nel merito, affronti il tema della responsabilità dell'ente prosciogliendo la persona giuridica per un reato-presupposto che si è assunto effettivamente commesso dai vertici di Impregilo S.p.A. In secondo luogo, il giudice dell'udienza preliminare di Milano ivi dichiara energicamente l'autonomia strutturale dell'illecito proprio dell'ente, dacché la sentenza di merito sulla responsabilità di Impregilo S.p.A. non solo non è contestuale, ma, in questo caso, addirittura precede il giudizio di accertamento della responsabilità penale delle persone fisiche, rinviate a giudizio, in tale fase non provata, ma solamente delibata dal giudice dell'udienza preliminare stesso in termini di sostenibilità in giudizio. In terzo e ultimo luogo, in tale sentenza si delineano *ut supra* i contorni della specifica colpevolezza dell'ente e, in particolare, della struttura imputativa della colpa di organizzazione, peraltro sbarrando la strada a ogni speculazione orientata alla logica della c.d. *self-fulfilling-prophecy* (la c.d. profezia che si auto-avvera: *i.e.*, il reato è stato commesso e, quindi, il Modello è inidoneo). Infatti, il giudice dell'udienza preliminare ha mandato esente da responsabilità Impregilo S.p.A. anche per l'ipotesi di agguattaggio consumata prima che intervenisse l'adozione di un formale Modello da parte dell'organo dirigente dell'ente, motivando, sul punto, che «era già stata avviata la procedura di adozione del modello e [...] in ogni caso la società aveva già autonomamente adottato un proprio codice di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana S.p.A.». Considerazioni tutte che, secondo il giudice dell'udienza preliminare, «evidenziano la volontà della società [...] di adeguarsi alla nuova normativa»²².

Ciò atteso, è possibile osservare che, nella misura in cui la colpa di organizzazione – *i.e.*, il

deficit organizzativo – che abbia consentito la realizzazione del reato-presupposto rappresenta, normativamente, un elemento impeditivo e non costitutivo dell'illecito dell'ente, risulta complicato identificare proprio in tale elemento, ultroneo rispetto al tipo, l'essenza di un autonomo fatto dell'ente.

Dunque, parte della dottrina, registrato che, confinando la colpa di organizzazione a elemento meramente impeditivo, ancorché qualificato, non possono essere soddisfatte, rispetto alla responsabilità dell'ente, le esigenze costituzionali di necessaria colpevolezza, ha segnalato la necessità che la colpa di organizzazione trovi una precisa collocazione all'interno della struttura costitutiva dell'illecito dell'ente. In tale senso, si è proposto, «per il rispetto dei principi costituzionali», di «ridefinire il titolo costitutivo della responsabilità dell'ente, includendovi anche per i reati commessi dai vertici la “colpa organizzativa”». A tale fine, si è ritenuto «sufficiente convertire i fatti impeditivi contemplati nell'art. 6 in fatti costitutivi, ovviamente formulandoli nella versione negativa». Di conseguenza, «il rischio per la mancata prova dei fatti costitutivi, così individuati, viene a cadere sull'accusa, giustificando anche nel dubbio l'assoluzione dell'ente»²³.

In tale senso, deve essere segnalata la più volte citata posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione²⁴, che, aderendo a un indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Semplici della Corte stessa²⁵, hanno esplicitamente affermato che è onere dell'accusa dimostrare l'esistenza della colpa di organizzazione: «nessuna inversione dell'onere della prova è [...] ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando [...] sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria»²⁶. Perciò, il pubblico ministero dovrà, a fronte dell'ipotizzata riforma, provare tali fatti costitutivi «sino all'ultima molecola», dacché, «se l'ente risponde per una colpa organizzativa, è la presenza di questa a dover essere provata ai fini della condanna e non la sua assenza ai fini del proscioglimento»²⁷. Peraltro, non potranno, in ciò, limitarsi il pubblico ministero a contestare e il giudice ad accertare che la colpa di organizzazione ha «creato una situazione complessiva, un “ambiente” adatto alla perpetrazione del crimine»²⁸. Infatti, appare, già oggi, indiscutibile che il reato-presupposto non può essere ritenuto tipico in relazione a una qualsiasi, per quanto grave, inadeguatezza organizzativa, ma solo quando costituisca «la concretizzazione di una

specifica carenza organizzativa che annoveri quelle particolari modalità di realizzazione dell'illecito penale nello spettro dei comportamenti rischiosi che avrebbero dovuto essere neutralizzati (e la cui carenza ha invece "reso possibile" la commissione del fatto)²⁹. Allo stesso modo, appare indiscutibile che il reato-presupposto non possa essere considerato fonte di addebito all'ente qualora non venga accertata l'effettiva efficacia preventiva della misura organizzativa omessa rispetto allo specifico rischio-reato verificatosi. Né potrà dirsi *probatio diabolica* la contestazione e l'accertamento di siffatta colpa di organizzazione, dacché quest'ultima si risolve, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità stessa, in una forma di rimproverabilità che specificamente implica «una nuova forma, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale»³⁰. Quindi, andranno respinte le doglianze in merito alla non sufficiente precisione legislativa del concetto di colpa di organizzazione, quantomeno per alcuni settori cruciali – come, ad esempio, quello della sicurezza sul lavoro – nei quali l'obbligo gestionale imposto all'ente è già bene delineato dalla normativa, peraltro ormai fluviale, c.d. *soft law*. Sicché, per dirla con la giurisprudenza di legittimità, andrà «escluso ogni profilo di indeterminatezza in quanto, sebbene il legislatore non abbia indicato direttamente l'integrale contenuto e le caratteristiche» di tale obbligo gestionale, «queste possono ben rinvenirsi proprio nella più generale normativa prevenzionistica [...] nel rispetto dell'obbligo di autonormazione imposto al datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell'adozione delle misure»³¹.

In ogni caso, se è vero che chi ragiona di diritto ha la naturale attitudine a estrarre dalle norme osservate ogni possibile stilla di senso, muovendo dal presupposto che, se una norma c'è, a qualcosa deve pure servire e qualche uso se ne può fare, può, forse, aggirarsi la criticità in argomento, nelle more dell'imprescindibile riforma della disciplina in questione, per via, ancora una volta, esegetica³². Ad attestazione del fatto che le radici delle plurime criticità inerenti alla disciplina in esame affondano, prima ancora che nella formulazione della norma, nella sua interpretazione, che altro non è se non il prodotto del bagaglio culturale-esperienziale di chi trova nell'ermeneutica il suo massimo e primario mandato professionale, ossia il giurista, sia esso avvocato, magistrato o accademico. Sicché, cogliendo l'apprezzamento del legislatore delegato per l'approccio interpretativo sviluppato nell'esperienza francese, si è «preferito non attestarsi sul dato testuale della norma e [ci] si è impegnat[i] nella ricerca di criteri ascrittivi ulteriori,

che consentano di rinvenire un collegamento più pregnante tra il reato e la *voluntas societatis*»³³.

3. La precisa collocazione della colpa di organizzazione all'interno della struttura costitutiva dell'illecito proprio dell'ente mediante la rivalutazione del concetto di interesse.

La colpa di organizzazione può rappresentare, già oggi, un elemento costitutivo e non impeditivo dell'illecito proprio dell'ente. Infatti, già il concetto di interesse, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/01 (al cui testo appartengono anche gli articoli successivamente citati senza diversa indicazione), può contenere anche quello di colpa di organizzazione. Del resto, è, quello dell'interesse, un requisito essenziale, che «fonda la responsabilità dell'ente ma sul quale non esiste chiarezza di vedute, resa impossibile da una disciplina tortuosa e insoddisfacente»³⁴.

Anzitutto, occorre risolutamente evidenziare che quello dell'interesse è un concetto del tutto mancante nelle fonti europee, la cui ratifica ed esecuzione reca la fonte interna, vale a dire il d.lgs. 231/01. Infatti, l'atto del Consiglio che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee stabilito in base all'art. K.3 del trattato dell'Unione Europea fa unicamente riferimento al concetto di beneficio e, dunque, a quello di vantaggio: «ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica» (art. 3, § 1); «oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità» (art. 3, § 2)³⁵.

Perciò, il concetto di interesse, non richiesto dalle fonti europee, fa la sua comparsa nella legislazione nazionale e, segnatamente, all'interno, prima, della delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica

(«prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto, i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni»³⁶) e, poi, dell'art. 5, comma 1 («l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»), nonché, con molteplici sfumature, all'interno dei singoli sistemi giuridici eurounitari, più o meno affini a quello italiano³⁷. Proprio il criterio dell'interesse è alla base della tradizionale forma di responsabilità civile da reato delle persone giuridiche prevista dall'art. 197, c.p., in caso di insolvibilità del condannato, per il pagamento delle multe e delle ammende relative ai reati commessi da un rappresentante, un amministratore o un dipendente della persona giuridica. È interessante notare che questa forma di responsabilità civile, avente carattere accessorio e sussidiario, nella versione tuttora vigente, introdotta dall'art. 116, l. 689/81, richiede che il reato «costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole», ossia che il reato derivi dalla violazione di un dovere connesso alle mansioni che il soggetto svolge, «ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica». Non sembra, invece, necessario che dal reato debba necessariamente derivare un vantaggio effettivo per la persona giuridica, essendo sufficiente che il reato appaia oggettivamente diretto e idoneo a fare conseguire un illecito beneficio all'ente e non rilevando che si delinei, al tempo stesso, un interesse dello stesso autore del reato³⁸. Quindi, il legislatore, delegante e delegato, si è mosso nel solco tradizionale quando ha intercalato, tra i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente raccomandati dal legislatore comunitario, anche quello, non richiesto, dell'interesse.

Ciò atteso, può, in primo luogo, asserirsi che i due concetti, dell'interesse e del vantaggio, richiamati dall'art. 5, comma 1, non costituiscono un'endiadi, che «addita un criterio unitario, riconducibile ad un interesse dell'ente inteso in senso obiettivo [...], un interesse [...] riconoscibilmente connesso alla condotta dell'autore del reato»³⁹. Infatti, «a prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” tra le parole interesse e vantaggio e non la coingiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella norma»⁴⁰, perfino in un ordine giuridico ipernormato, che fa, per vero, sospettare

di un legislatore affetto da grafomania, deve privilegiarsi, per le ragioni di impostazione espresse in chiusura del capitolo che precede, un'esegesi positiva dei concetti che il legislatore nazionale aggiunga all'interno di una norma rispetto a quelli già distintamente indicati all'interno delle fonti europee. In questo ordine di idee, «considerare l'espressione “interesse o vantaggio” come una mera tautologia mal si concilia con il criterio ermeneutico di conservazione delle norme, nonché con un'interpretazione sistematica della disciplina in esame»⁴¹. Sicché, può, anzitutto, concludersi che il termine interesse ha riguardo a un concetto giuridicamente diverso rispetto al termine vantaggio e può, dunque, rilevare quale autonomo criterio di imputazione, come, peraltro, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente⁴².

Ciò posto, per attribuire un ruolo autonomo e differenziato ai due criteri di ascrizione dell'illecito previsti dall'art. 5, si potrebbe muovere dal significato a più riprese assegnato dalla giurisprudenza di legittimità al criterio dell'interesse, sulla scorta dell'opinione già espressa, a suo tempo, dal legislatore delegato, secondo il quale «il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e [...] si accontenta di una verifica *ex ante*»⁴³. Anche in ragione di ciò, la Corte di Cassazione sostiene, infatti, che il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato-presupposto apprezzabile *ex ante*, vale a dire al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo rigorosamente avvinto al concetto di profitto. *Ex plurimis*: «il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare *ex ante*, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito»⁴⁴.

Infatti, seguendo l'impostazione giurisprudenziale, si potrebbe essere indotti a identificare la nozione di interesse rilevante ai fini in discorso con quella di interesse sociale siccome inteso nell'ambito del diritto commerciale. Nondimeno, va, anzitutto, osservato che la commissione di un reato-presupposto non può mai dirsi conforme all'interesse sociale in senso stretto ed è, perciò, da considerarsi sempre fuori dal suo oggetto. Infatti, il rispetto della legalità, peraltro non solo penale, deve considerarsi insito nell'agire nel migliore interesse e per gli scopi istituzionali dell'ente⁴⁵, o, in ogni caso, rappresenta un limite esterno oltre il quale l'interesse sociale non può

spingersi⁴⁶. Inoltre, va detto che una lettura in chiave esclusivamente soggettiva del criterio dell'interesse, vale a dire come un qualcosa che attiene alla sfera psicologica dell'autore materiale del reato-presupposto, ossia come una finalità che anima e sostiene il suo comportamento illecito, o anche solamente come una mera consapevolezza di agire, almeno in parte, nell'interesse dell'ente e, quindi, in vista del possibile conseguimento di un vantaggio economico da parte dell'ente stesso⁴⁷, sembra da escludere, dacché si finirebbe, per tale via, con il fare dipendere l'esistenza stessa della responsabilità dell'ente dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore materiale del reato-presupposto⁴⁸.

Insomma, si rischierebbe di sconfinare in un diritto penale dell'atteggiamento interiore⁴⁹.

Alla luce di tali riflessioni, per non lasciare al testo dell'art. 5 – che, come posto bene in evidenza dal legislatore delegato, rappresenta, unitamente all'art. 6, «il cuore della parte generale del nuovo sistema»⁵⁰ – «una portata criptica»⁵¹, è, dunque, senz'altro da ritenere che il concetto di interesse vada, piuttosto, interpretato in senso rigorosamente oggettivo⁵², vale a dire come riconoscibilmente connesso alla dimensione organizzativa, in quanto proiezione della stessa.

Come argutamente evidenziato da una giurisprudenza di merito per vero del tutto solitaria, «l'interesse dell'ente deve essere oggettivo. L'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 individua, infatti, una responsabilità per reati commessi nell'interesse dell'ente e non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse. L'interesse deve essere oggettivamente, concretamente individuabile e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta. Il convincimento dell'autore del reato presupposto di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d'impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità amministrativa da reato dello stesso ente»⁵³. In tale senso, si colloca, assai più recentemente, anche una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui l'autore materiale delle condotte antigiuridiche, «non essendo stato neppure prospettato un consenso di tutti gli azionisti alla realizzazione delle condotte illecite, commettendole si sarebbe certamente reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in forza del quale ha agito in nome e per conto della società, avendo omesso di agire con la diligenza del buon padre di famiglia (richiesta dall'art. 1710 c.c., comma 1)»⁵⁴.

In definitiva, «la responsabilità dell'ente è una responsabilità che, *lato sensu*, può definirsi di organizzazione, perché il *proprium* dell'ente è l'organizzazione ed anzi un'organizzazione libera e sotto il profilo della strutturazione [...] e sotto il profilo dell'individuazione di ruoli ed attribuzioni»⁵⁵. Di conseguenza, il criterio dell'interesse va inteso come intrinsecamente concatenato al difetto di organizzazione, che incarna e interpreta il concetto di colpa di organizzazione, ossia al fatto che l'ente ha trascurato, più o meno consapevolmente, di valutare e di gestire rischi aziendali che avrebbe, invece, dovuto conoscere, ad esempio in quanto endemici rispetto allo specifico settore di operatività e, magari, acuiti da scelte organizzative lecite, ma non prudenti. Da questo punto di vista, l'interesse diventa criterio ascrittivo idoneo, molto più del vantaggio, a fornire una base razionale per la responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi commessi dai suoi esponenti. Solo se questi hanno realizzato le condotte colpose per perseguire un interesse, organizzativo o economico o di altra natura, dell'ente, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere del reato-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/01. In conclusione, l'interesse dell'ente deve connotare la misura oggettiva della colpa, la obiettiva violazione della regola, generica o specifica, di diligenza, di prudenza e di perizia, la cui violazione ha determinato la realizzazione del reato-presupposto. Inteso in questo senso, l'interesse dell'ente coincide, perciò, con il difetto di organizzazione e, quindi, con la colpa di organizzazione, che rappresenta, nell'attuale sistema di responsabilità dell'ente, un elemento costitutivo dell'illecito amministrativo.

Il criterio del vantaggio dell'ente potrà, invece, rappresentare la base di ascrizione all'ente stesso della responsabilità *ex* d.lgs. 231/01 per i reati-presupposti dolosi. Non è questa la sede per un compiuto approfondimento dogmatico di tale soluzione, che, tuttavia, viene qui prefigurata per sottolineare l'esigenza di differenziare i presupposti della responsabilità dell'ente a seconda della natura, dolosa o colposa, del delitto presupposto. Nei casi, non frequenti, di reato-presupposto contravvenzionale, dovrebbe, invece, valere la regola dell'indifferenza dell'elemento soggettivo *ex* art. 42, comma 4, c.p., esteso all'illecito amministrativo *ex* art. 3, l. 689/81.

4. Un primo bilancio in tema di colpa di organizzazione e di interesse dell'ente.

Volendo tirare le somme di quanto, fino a qui, scritto e sempre nelle more dell'imprescindibile riforma

della disciplina in argomento, sembra possibile isolare quattro benefici derivanti dalla costruzione separata dei criteri ascrittivi dell'interesse e del vantaggio e dalla riconsiderazione e rivisitazione del concetto di colpa di organizzazione, *ut supra* declinato. In sintesi, l'operazione esegetica suggerita:

- in primo luogo, portando a compimento una rilettura costituzionalmente orientata del modello ascrittivo disegnato dagli artt. 5 e 6, riporterebbe sostanzialmente la colpa di organizzazione, quale «frontiera di “massima soggettivizzazione” del paradigma [...] della fattispecie colposa»⁵⁶, tra gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, cioè era, peraltro, volontà del legislatore delegato stesso, secondo il quale, infatti, «ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà [...] non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo [...]; di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione»⁵⁷;
- in secondo luogo e di conseguenza, introdurrebbe un meccanismo di autonoma rimproverabilità dell'ente in quanto tale per il reato-presupposto colposo, nella prospettiva di personalizzare, anche rispetto alla persona giuridica, il rimprovero e di collocare la sanzione punitiva nel reale centro di imputazione della responsabilità, vale a dire la colpa di organizzazione (*i.e.*, il difetto di organizzazione) funzionale al conseguimento di uno scopo nel contesto delle concrete dinamiche operative dell'ente. Solo se la condotta colposa è stata realizzata nell'interesse dell'ente, «può dirsi che l'ente abbia partecipato al fatto-reato moralmente, ossia con un proprio processo decisionale»⁵⁸ dettato dal perseguimento di un proprio interesse;
- in terzo luogo, consentirebbe di promuovere gli orientamenti giurisprudenziali sullo *standard* probatorio dell'accertamento della colpa di organizzazione quale antecedente causale della realizzazione della condotta illecita, che, in un quadro sistematico pienamente conforme alle garanzie della materia penale, si informa alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio⁵⁹ e aderisce al canone *nullum crimen, nulla poena sine culpa* costituzionalizzato nel sistema italiano all'art. 27, Cost.;
- in quarto e ultimo luogo, atteso che «le scelte organizzative dell'impresa sono proprie dell'imprenditore» e che «il d.lgs. n. 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte

organizzative dell'impresa ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di cui al d.lgs. n. 231/2001»⁶⁰, autorizzerebbe a rileggere i presupposti di idoneità del Modello, di cui all'art. 6, commi da 1 a 2-*quater*, quali elementi atti a delimitare puntualmente il perimetro della facoltà probatoria dell'ente rispetto al tema dell'idoneità del Modello eventualmente adottato⁶¹, nell'ambito di una materia, quale è quella della gestione dei rischi aziendali, altrimenti troppo vasta, fortemente interdisciplinare e oggetto di una traboccante produzione c.d. *soft law*, peraltro soggetta a evoluzioni incessanti, per consentire una difesa, rispetto all'idoneità del Modello, informata, consapevole ed effettiva.

5. Conclusioni.

Nel definire, ai sensi dell'art. 5, la pertinenza all'ente del reato-presupposto del suo esponente, si è propensi a considerare la condotta nell'interesse dell'ente quale criterio realmente essenziale. Sicché, su di esso ci si è specificamente concentrati. Si crede, infatti, che il criterio dell'interesse contrassegni il primo e indefettibile livello di imputazione, in ordine alla c.d. destinazione genetica del reato-presupposto dell'ente, in quanto solo la condotta realizzata nell'interesse può essere considerata come propria dell'ente⁶².

Sul punto, si è elaborato il seguente quadruplici ordine di ragionamenti, che hanno seguito uno sviluppo a progressione sequenziale.

- In primo luogo, è apparso opportuno enfatizzare la connotazione attualmente oggettiva del criterio dell'interesse. Infatti, una condotta che lo persegua – anche a volerla rappresentare, nella sua tensione teleologica, quale motrice del reato-presupposto, sia pure in via non esclusiva – «non può assumersi come se fosse disancorata dalla realtà». Per converso, occorre «valutarla nella sua “oggettiva” corrispondenza all'attività dell'ente, e quindi nella sua attendibilità e fattibilità»⁶³. Se non si muove da una visione oggettiva, si corre, infatti, il rischio di generare una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie e di addebitare all'ente un atteggiamento privo di riscontri concreti. In altri termini, l'obiettivo dell'interesse si consumerebbe in un atteggiamento psicologico del soggetto agente, restringendosi alle sue convinzioni individuali, «con la perversa conseguenza di dare importanza anche a ispirazioni del

tutto “bizzarre” dello specifico agente»⁶⁴. È in tale senso che occorre scindere la volontà del singolo da quella dell'ente – dacché proprio nella divaricazione tra le due volontà si fonda l'esonero di quest'ultimo e si colgono nettamente la logica complessiva e il senso più profondo dell'intero sistema specifico – e ribadire che il motivo espresso dal singolo deve comunque corrispondere a un interesse dell'ente inteso in senso oggettivo.

- In secondo luogo, non può ritenersi caratterizzante dell'interesse dell'ente – non «agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato e al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta»⁶⁵ – la generica connessione con la politica di impresa, ossia con il comportamento usuale e complessivo dell'ente. Diversamente, «sarebbe come reintrodurre per l'ente schemi che la storia ha condannato da molto tempo nella definizione dell'illecito penale, condanna che deve valere senz'altro [anche] per l'illecito para-penale dell'ente»⁶⁶, che non può, dunque, essere esposto a un'inammissibile responsabilità per la sua condotta di vita.
- In terzo luogo e viceversa, l'interesse – *rectius*, il disinteresse – dell'ente dovrebbe essere oggettivamente e concretamente individuabile, secondo criteri di derivazione causale, nella specifica, puntuale e inescusabile lacuna organizzativa da cui è scaturito il singolo fatto illecito commesso. Detto altrimenti, l'aggancio della responsabilità per l'illecito da reato-presupposto alla rimproverabilità dell'ente dovrebbe essere fondato su un'autentica colpa di organizzazione. Così, si garantirebbe il ragionevole recupero di un parametro oggettivo di accertamento reale della responsabilità dell'ente e il rispetto del principio costituzionale di colpevolezza per fatto proprio fissato dall'art. 27, comma 1, Cost., altrimenti fortemente mutilato. Infatti, tale principio non ammette eccezioni e va, perciò, reso operativo non solo nei confronti della responsabilità penale strettamente intesa, ma anche sul piano della responsabilità para-penale dell'ente. In questo ordine di idee, la politica di impresa potrà, tutt'al più, costituire un «dato diagnostico nella ricostruzione del singolo fatto, ma tutta da verificare nel rispetto rigoroso di simile, “diverso” angolo visuale»⁶⁷.
- In quarto e ultimo luogo, per identificare la lacuna organizzativa e la derivazione causale, da quest'ultima, del singolo fatto illecito commesso, occorre che il decisore pubblico, giudice o pubblico ministero che sia: (i) si

sottragga alla tentazione di limitare, in modo innaturalmente semplificante, la valutazione sulla gestione dei rischi-reato al solo Modello, peraltro spesso valutato ricorrendo al semplicismo dicotomico del buono/non buono; (ii) per converso, si immergera, senza presunzioni né scorciatoie, nei meandri più singolari del sistema dogmatico inerente alla mitigazione – ragionevole – dei rischi aziendali, istituito e regolarmente aggiornato da entità sovranazionali teleologicamente orientate a normare e ad armonizzare tale fenomeno a livello locale e ultranzionale; (iii) della direttrice autopoietica *sub (ii)* disveli, analizzi e comprenda «le caratteristiche funzionali, le espressioni normative [e] le coordinate linguistiche»⁶⁸. Così operando, il decisore pubblico potrà intuire che la codificazione delle buone prassi, obbligatorie o meno, già delinea e descrive, con rigore e precisione – per quanto possibile, ovviamente – e, peraltro, con una struttura a rete che fisiologicamente si prolunga in misura capillare lungo l'intero mercato globale, un catalogo, esaustivo, conchiuso e agevolmente consultabile, di cautele normativizzate, di per sé idoneo a conseguire lo scopo preventivo di riduzione ragionevole dei rischi aziendali. Tale catalogo potrà descrivere anche la migliore guida per una valutazione – oggettiva, razionale e di senso – della correttezza della gestione dei rischi-reato⁶⁹.

In conclusione e in sintesi, la proposta qui solamente tratteggiata, che persegue la finalità di fondare una concezione dell'interesse dell'ente in prospettiva oggettivistica, cerca di assicurare una linea di continuità storica e, soprattutto, logica dell'illecito imputato all'ente. L'avvertimento decisivo rimane il seguente: «tale finalità conduc[a] all'ascrizione dell'illecito dell'ente sempre e solo se [...] essa sia “oggettivamente riscontrabile”». Ciò in piena armonia con il principio di colpevolezza per fatto proprio che deve informare anche la disciplina della responsabilità da reato dell'ente. Nessuna deriva psicologica può, infatti, temersi se si tiene conto che, in ogni caso, il criterio della condotta nell'interesse dell'ente, improntato non all'estensione ma al contenimento della responsabilità della persona giuridica, «deve trovare un preciso riscontro nella ragionevolezza di un raccordo effettivo della finalità dell'esponente agli interessi reali dell'ente, con esclusione delle condotte che appaiano del tutto “staccate” da un qualsivoglia vantaggio realisticamente acquisibile da parte dell'ente medesimo»⁷⁰.

1 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, in *Cass. Pen.*, 2015, 2, p. 426, con nota di K. SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*. Nello stesso senso, v., *ex plurimis*: Cass. Pen., Sez. VI, 8 agosto 2018 (ud. 17 aprile 2018), n. 38243, in www.dejure.it, secondo cui «il riscontro del deficit organizzativo [...] conseguente alla mancata adozione del modello organizzativo ha [...] consentito una piena e agevole ascrizione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo»; Cass. Pen., Sez. II, 20 settembre 2012 (ud. 6 luglio 2012), n. 35999, in *Il Quotidiano Giuridico*, 30 ottobre 2012, secondo cui «la mancata "preventiva" adozione di tali modelli [...] è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria»; Cass. Pen., Sez. VI, 17 settembre 2009 (ud. 9 luglio 2009), n. 36083, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2010, 2, p. 193, con nota di S. BELTRANI, *Modelli organizzativi e gestionali e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente (commento a Cass. Pen., Sez. VI, n. 36083/09)*, secondo cui «la mancata adozione dei modelli organizzativi [...] è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" della condotta di impresa per omissione organizzativa e gestionale di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo che giustifica la responsabilità dell'ente e integra la fattispecie sanzionatoria»; Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2006 (ud. 20 dicembre 2005), n. 3615, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2006, p. 1055, secondo cui «il rilievo di tale colpa di organizzazione si estrinseca [...] nella mancanza di modelli di organizzazione e gestione, idonei a prevenire la commissione di reati».

2 Trib. Tolmezzo, Sez. G.u.p., 3 febbraio 2012 (ud. 23 gennaio 2012), n. 18, in *Le Società*, 2012, p. 1150. Nello stesso senso, v., *ex plurimis*: Trib. Novara, Sez. G.u.p., 1° ottobre 2010, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2011, 2, p. 161, con nota di D. ZANIOLO, *Omessa adozione dei Modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche*, secondo cui «l'adozione dei modelli organizzativi costituisce una incoercibile scelta positiva dell'ente di dotarsi di uno strumento organizzativo»; Trib. civ. Milano, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Le Società*, 2008, p. 1507, secondo cui «l'adozione del modello organizzativo e di gestione non è obbligatoria»; Trib. Napoli, Sez. G.i.p., 26 giugno 2007 (ord.), Impregilo, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2007, 4, p. 163, con nota di M. CARDIA, *I Modelli organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del G.i.p. di Napoli*, secondo cui «il legislatore, pur avendo inteso ancorare il rimprovero dell'ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standard* doverosi e, dunque, a motivarlo all'osservanza degli stessi, non ha previsto il modello organizzativo come adempimento obbligatorio»; Cass. Pen., Sez. VI, 2 ottobre 2006 (ud. 23 giugno 2006), n. 32627, in *Guida Dir.*, 2006, 42, p. 61, secondo cui «nella normativa contenuta nel d. lgs. n. 231/2001, [...] non si prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea»; Trib. riesame Milano, 28 ottobre 2004, Siemens, in *Corr. Merito*, 2005, p. 319, con nota di G. LUNGHINI, *Responsabilità amministrativa degli enti: soggetti, interessi infragruppo e requisiti di idoneità e di attuazione dei modelli*, secondo cui «la mancata adozione del modello organizzativo definito *compliance program* non costituisce di per sé un illecito».

3 Trib. Milano, Sez. G.u.p., 3 gennaio 2011, X S.p.A., in www.rivista231.it.

4 P. FERRUA, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, in *Dir. Pen. E Proc.*, 2016, 2, p. 706 sg.

5 *Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *Codice della responsabilità "da reato" degli enti annotato con la giurisprudenza*, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 456.

6 *Id.* p. 480.

7 *Id.* p. 454.

8 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*, § 62, considerazioni in diritto.

9 V., con diverse sfumature: M.A. BARTOLUCCI, *L'art. 8 d. lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 gennaio 2017, p. 8; F.B. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, G. Giappichelli Editore, 2004, p. 36; A. MELCHIONDA, *Brevi appunti sul fondamento "dogmatico" della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti collettivi*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniti potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, 2003, p. 229; F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d. lgs. n. 231/2001*, in *Dir. Pen. E Proc.*, 2011, p. 431; M. PELISSERO, *La responsabilizzazione degli enti alla ricerca di un difficile equilibrio tra modelli "punitivi" e prospettive di efficienza*, in *Legisl. Pen.*, 2003, p. 365. Per dovere di cronaca, si segnala che in dottrina si registrano profonde incertezze sulla definizione della struttura analitica e sull'inquadramento dogmatico dell'illecito proprio dell'ente. Infatti, si riscontrano almeno due ulteriori orientamenti dottrinali. Un primo orientamento riconosce un solo fatto illecito – il reato-presupposto – oggetto di una duplice qualificazione giuridica e ascrivibile, oltre che alla persona fisica, anche all'ente, in forza dei criteri oggettivi di imputazione costituiti dalla qualifica soggettiva del soggetto agente (funzionalmente legato all'ente) e dalla sussistenza dell'interesse o del vantaggio (v.: A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002, p. 40; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, Edizioni ETS, 2012, p. 313; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2001, p. 1126; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e*

misure interdittive, in *Dir. Giust.*, 2001, 23, p. 8). Condivide, recepisce e aderisce espressamente a tale filone interpretativo parte della giurisprudenza: «il sistema nel suo complesso, come posto in luce dalla dottrina, si fonda dunque sulla concreta riconducibilità del fatto [...] ad un profilo di immedesimazione della responsabilità, la quale può essere esclusa solo nel caso della preventiva adozione di idonei modelli organizzativi» (Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2018 (ud. 25 settembre 2018), n. 56640, in *Cass. Pen.*, 2019, 9, p. 3344); «l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda», sicché il d.lgs. 231/01 «si basa sull'assunto che il reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere» (Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010 (ud. 18 febbraio 2010), n. 27735, in *Cass. Pen.*, 2011, 5, p. 1876, con nota di A. AGNESE, *La natura della responsabilità da reato degli enti*; così anche Cass. Pen., Sez. VI, 17 settembre 2009 (ud. 9 luglio 2009), n. 36083, in *Cass. Pen.*, 2010, 5, p. 1938, con nota di M. LEI, *La responsabilità degli enti per mancata adozione dei Modelli organizzativi*); «la tipicità dell'illecito dell'ente è integrata esclusivamente dalla commissione di un delitto presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto in posizione apicale» (Trib. Milano, Sez. G.i.p., 3 novembre 2010, Italease, in *Foro Amb.*, 2010, 4, p. 478). All'inverso, un secondo orientamento inquadra la struttura dell'illecito dell'ente come fattispecie plurisoggettiva di parte generale, riconducibile allo schema del concorso necessario della persona giuridica – attraverso la propria condotta colpevole (colpa di organizzazione) – nel reato della persona fisica (secondo la logica dell'accessorietà). Così, parte della giurisprudenza ha affermato che «il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato “fatto” di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica si inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale» (Cass. Pen., Sez. Un., 2 luglio 2008 (ud. 27 marzo 2008), n. 26654, in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2008, 4, p. 1738, con nota di V. MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*). Nello stesso senso, parte della giurisprudenza, sul presupposto dello stesso fatto riferibile alla persona fisica e a quella giuridica, ha riconosciuto applicazione, in materia di confisca, al «principio solidaristico che informa lo schema concorsuale» (Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2009 (ud. 6 febbraio 2009), n. 19764, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2009, 5, p. 613). Per una ricostruzione analitica dei vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di struttura dell'illecito amministrativo, v. M.M. SCOLETTA, *Commento all'art. 6. Profili penalistici*, in D. CASTRONOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Ipoa, 2019, pp. 134-137.

10 Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2011 (ud. 5 ottobre 2010), n. 2251, in *Cass. Pen.*, 2011, 7-8, p. 2539, con nota di G. VARRASO, *L'“ostinato silenzio” del d.lg. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo “perché”*.

11 Cass. Pen., Sez. VI, 17 luglio 2018 (ud. 25 gennaio 2018), n. 33044, in *Riv. Pen.*, 2018, 11, p. 1022. V. anche Cass. Pen., Sez. VI, 25 ottobre 2017 (ud. 25 luglio 2017), n. 49056, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2018, 2, p. 219, con nota di S. BELTRANI, *La responsabilità da reato delle società unipersonali e delle società fallite* e Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016 (ud. 10 novembre 2015), n. 28299, in *Dir. Pen. E Proc.*, 2017, p. 934, con nota di A. ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*.

12 Cass. Pen., Sez. Un., 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561, in *Le Società*, 2014, p. 487.

13 Corte Cost., 18 luglio 2014 (ud. 9 luglio 2014), n. 218, in *Dir. Pen. E Proc.*, 2014, p. 1168.

14 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.* Riconosce l'autonomia e l'essenza normativa della colpevolezza dell'ente, da valutare attraverso il giudizio di adeguatezza «dell'articolato normativo che esplicita un protocollo comportamentale», anche Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014 (ud. 18 dicembre 2013), n. 4677, in *Riv. Dott. Comm.*, 2015, 1, p. 169.

15 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*

16 Trib. Novara, Sez. G.u.p., 1° ottobre 2010, *cit.* Del resto, il legislatore delegato stesso richiede l'adozione non del Modello, bensì, più genericamente, «di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati» (*Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 457).

17 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.* Tuttavia, nell'elencazione casistica della sentenza riprodotta nel testo, si intravedono i rischi di sovrapposizione tra colpa dell'ente e colpa del datore di lavoro-persona fisica, come, ad esempio, quando si fa riferimento all'assenza del Documento di Valutazione dei Rischi.

18 Cass. Pen., Sez. VI, 17 settembre 2009 (ud. 9 luglio 2009), n. 36083, *cit.* Così anche Cass. Pen., Sez. II, 20 settembre 2012 (ud. 6 luglio 2012), n. 35999, *cit.* e Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010 (ud. 18 febbraio 2010), n. 27735, *cit.*, secondo cui la colpa di organizzazione dell'ente consiste nel «non avere [...] predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato».

19 Sulla colpa di organizzazione quale paradigma unitario cui generalmente ricondurre il modello imputativo della responsabilità dell'ente, v.: C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Giuffrè Editore, 2002, p. 363; G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte*

speciale del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, 2002, p. 81; A. FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Jovene Editore, 2012, p. 267; M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012; C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2006, 3, p. 167; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, XIV ed. a cura di C.F. GROSSO, Giuffrè Editore, 2018, p. 758; C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè Editore, 2010, p. 161; A. TRIPODI, *Situazione organizzativa e colpa in organizzazione: alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2004, p. 483; E. VILLANI, *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Jovene Editore, 2016. Sulla necessità di recuperare, su questo terreno, il criterio di giudizio *ex ante* a base parziale tipico della colpa classicamente intesa nel diritto penale moderno, v. C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione "lassista" o interpretazione costituzionalmente orientata?*, in *Le Società*, 2010, 4, pp. 477 sg. e 480, secondo il quale, «ai fini dell'accertamento della responsabilità, il modello cautelare valido è quello forgiato sulla base delle migliori conoscenze – consolidate e condivise nel momento storico in cui il fatto viene commesso – circa i metodi di abbattimento/minimizzazione del rischio tipico» (c.d. «criteriologia cautelare» all'epoca «migliore», per autorevolezza della fonte) e «viene individuato – proprio sulla scorta delle «affermazioni di principio» di cui sopra – solo previa storicizzazione del fatto imputato, e con specifica considerazione del *know-how* da considerarsi «migliore» all'epoca». In sintesi, secondo l'Autore, «il paradigma preventivo (la regola cautelare) deve essere valutato: (i) rigorosamente *ex ante*; (ii) a «base parziale» (cioè sulla sola base delle conoscenze esperibili al momento del fatto); (iii) valutando la esigibilità di un comportamento alternativo in assoluto (con valutazione *ex post*, o, quanto meno, «a base totale») più cautelare».

20 Tale impostazione ripropone, nell'interpretare il d.lgs. 231/01, la doppia dimensione del dovere di diligenza che caratterizza la colpa della persona fisica. Sull'argomento, v., di recente, S. CANESTRARI, *La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo*, in AAVV, *Studi in onore di Franco Coppi*, G. Giappichelli Editore, 2012, p. 73 sgg. V. anche le osservazioni critiche sulla compatibilità tra processo accusatorio e teoria della doppia misura della colpa di M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 13 maggio 2019.

21 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*

22 Trib. Milano, Sez. G.u.p., 17 novembre 2009, n. 7911, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2010, p. 607. Per un commento sulla sentenza Impregilo S.p.A., v. C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione "lassista" o interpretazione costituzionalmente orientata?*, *cit.*, p. 476.

23 P. FERRUA, *op. cit.*, p. 709 sg.

24 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*

25 Ad esempio, Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010 (ud. 18 febbraio 2010), n. 27735, *cit.*, esplicitamente richiamata da Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*

26 Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010 (ud. 18 febbraio 2010), n. 27735, *cit.*

27 P. FERRUA, *op. cit.*, p. 707.

28 G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè Editore, 2008, p. 194. Parimenti *contra*, v. F.B. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2004, p. 14. Nello stesso senso, v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. G.u.p., 8 marzo 2012 (ud. 6 ottobre 2011) (ord.), F.S., in *Giur. Merito*, 2012, p. 1899, secondo cui «è onere specifico del pubblico ministero precisare in che cosa si concretizzi l'inidoneità assunta a base dell'accusa». Inoltre, «è onere indefettibile del giudice procedente motivare in modo puntuale, anche per evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva o forme di impunità», secondo Cass. Pen., Sez. V, 15 ottobre 2012 (ud. 26 aprile 2012), n. 40380, in *Guida Dir.*, 2012, 46, p. 94.

29 M.M. SCOLETTA, *Commento all'art. 7. Profili penalistici*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, p. 172.

30 Cass. Pen., Sez. VI, 17 settembre 2009 (ud. 9 luglio 2009), n. 36083, *cit.* In tale senso, v. anche Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*

31 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.* Sulla circostanza per cui sembra potersi dire risolto, in linea di massima, il dilemma rispetto ai contenuti e all'estensione dei protocolli organizzativi e gestionali, sia permesso rinviare a V. D'ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, *L'evoluzione dei profili esimenti del Modello di organizzazione e gestione: tecniche di aggiornamento e criticità*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2020, 3, p. 293. Sul tema delle ricadute pratiche dell'impostazione rispetto ai contenuti della contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 59, d.lgs. 231/01, sia permesso, ancora una volta, rinviare a V. D'ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, *Il ruolo della contestazione dell'illecito amministrativo nelle logiche difensive dell'ente*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, 3, p. 137.

32 Sostiene che è importante sfatare «per *facta concludentia* le sin troppo facili profezie dell'esegetica pessimistica, se non

nichilista, del decreto del 2001, le quali – giudicando l'esimente in questione mera "norma simbolica", fragile foglia di fico di suggestione garantista apposta a una sostanza imputativa puramente obiettiva – pronostica[no] la pratica inapplicabilità di questa parte – secondo la *ratio legis* viceversa fondamentale – del sistema», C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione "lassista" o interpretazione costituzionalmente orientata?*, cit., p. 478.

33 *Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 456 sg.

34 Così A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *Analisi Giur. Econ.*, 2009, 2, p. 341. Nello stesso senso, v. F. BORDIGA, *Commento agli artt. 5-6-7. Profili societari*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, p. 187, secondo il quale «la nozione di interesse non ha una connotazione certa nella materia in esame». Nel senso che è questione tuttora alquanto controversa quella relativa al significato da attribuire al concetto di interesse e che si tratta di uno dei profili sostanziali più discussi di tutto il sistema normativo del d.lgs. 231/01, v. M.M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Cedam, 2016, p. 849. Pone opportunamente in luce la centralità assunta nell'economia della fattispecie ascrittiva, sul versante della prassi giurisprudenziale, dal criterio oggettivo dell'interesse, a discapito della colpa di organizzazione, A. GARGANI, *Responsabilità collettiva da delitto colposo d'evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente*, in R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, JusQuid Sezione Scientifica, 2016, p. 308. V. anche, con specifico riferimento alle ipotesi di reato-presupposto commesso da uno dei soggetti in posizione apicale, A. ALESSANDRI, *I criteri di imputazione della responsabilità all'ente: inquadramento concettuale e funzionalità*, in A. STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001*, Jovene Editore, 2013, p. 239, il quale ritiene che, in tali ipotesi, la responsabilità dell'ente «abbia ormai assunto un profilo schiettamente oggettivo».

35 Atto CE 19 giugno 1997, in *G.U.*, 2° serie speciale, n. C 221 del 19 luglio 1997. Fa, invece, espresso riferimento al concetto di vantaggio la direttiva UE 13 dicembre 2011, n. 92 sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (in *G.U.U.E.*, n. L 335 del 17 dicembre 2011): «gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica» (art. 12, § 1); «gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto» (art. 12, § 2).

36 Art 11, comma 1, lett. e, l. 300/00, in *G.U.* n. 250 del 25 ottobre 2000 (s.o.).

37 A titolo esemplificativo: «l'aver agito per conto [art. 121-2, c.p. francese; art. 13, *Corpus Juris*] della persona giuridica o a suo vantaggio [§ 13, comma 1, n. 1, *Verbandsverantwortlichkeitsgesetz* austriaco]», o «per suo conto o a suo vantaggio» (art. 1, comma 1, l. sammarinese 6/10), o «in suo nome o per suo conto e a suo vantaggio» (art. 13-bis, comma 1, c.p. spagnolo), o «in suo nome e nell'interesse collettivo» (art. 11, comma 2, lett. a, c.p. portoghese), o «nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale» (art. 102, comma 1, c.p. svizzero). Decisamente più tortuose sono le formule impiegate nel § 30, comma 1, ultima parte, *OWiG* tedesco-federale («la persona giuridica o l'associazione ha ricavato o avrebbe dovuto ricavare un utile») e nell'art. 5, c.p. belga (l'ente è penalmente responsabile «dei reati che sono intrinsecamente legati alla realizzazione del suo oggetto o alla tutela dei suoi interessi, o di quelli di cui i fatti concreti dimostrano che sono stati commessi per suo conto»). D'altra parte, anche nel progetto elaborato dalla commissione Grosso era stato messo a punto il criterio oggettivo di imputazione dell'interesse, tipizzato, nell'art. 121, comma 1, come segue: «a) delitti dolosi commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per essa; b) reati realizzati nello svolgimento dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia all'interno dell'organizzazione complessa» (in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2001, p. 691). Per una ricostruzione analitico-comparativa dei criteri di collegamento nell'ambito dei diversi paradigmi ascrittivi via via implementati a livello eurounitario, v. G. DE SIMONE, *Commento all'art. 5. Profili penalistici*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, p. 111 e G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, cit., p. 374.

38 A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Giuffrè Editore, 1984, p. 116.

39 D. PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2002, p. 425; D. PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti nell'ordinamento italiano*, in AAVV, *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. Pen.*, 2003, Suppl. al n. 6, p. 15. Analogamente, nel senso che si tratterebbe di due sinonimi, v.: G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2004, p. 95; F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè Editore, 2001, p. 1300; A. FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Giuffrè Editore, 2006, p. 5102; A. MANNA, *La responsabilità da reato degli enti*, in A. MANNA (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, 2010, p. 55; A. MANNA, *La c.d.*

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in *Cass. Pen.*, 2003, p. 1114. Per una sintesi esaustiva delle diverse opinioni, si rinvia a R. LOTTINI, *I criteri di imputazione oggettiva: i soggetti che impegnano la responsabilità dell'ente e il criterio dell'interesse o del vantaggio*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Utet Giuridica, 2016, p. 2427.

40 *Cass. Pen.*, Sez. II, 30 gennaio 2006 (ud. 20 dicembre 2005), n. 3615, *cit.* Così anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 14 dicembre 2004, n. 2333, in *Foro It.*, 2005, 2, c. 527, secondo cui «l'espressione “nell'interesse o a vantaggio dell'ente”, utilizzata dal legislatore nell'art. 5, comma 1, non costituisce un'endiadi rafforzativa, in quanto i due termini non sono sinonimi e la congiunzione “o” deve essere intesa in modo disgiuntivo, nel senso che, purché il reato sia stato compiuto nell'interesse dell'ente, non occorre anche che da esso l'ente abbia tratto un vantaggio».

41 A. ASTROLOGO, *“Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001*, in *Indice Pen.*, 2003, p. 656.

42 In ordine alla c.d. tesi dualistica, v., *ex plurimis*: *Cass. Pen.*, Sez. II, 9 dicembre 2016 (ud. 27 settembre 2016, n. 52316, in *Guida Dir.*, 2017, 9, p. 101, secondo cui «in tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi [...] Da ciò deriva che i due presupposti si trovano in concorso reale»; *Cass. Pen.*, Sez. VI, 25 marzo 2016 (ud. 9 febbraio 2016), n. 12653, in *Guida Dir.*, 2016, 22, p. 57, secondo cui «i due criteri di imputazione sono alternativi o concomitanti»; *Cass. Pen.*, Sez. IV, 21 gennaio 2016 (ud. 17 dicembre 2015), n. 2544, in *Guida Dir.*, 2016, 12, p. 88, secondo cui «in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro»; *Cass. Pen.*, Sez. II, 10 luglio 2015 (ud. 16 giugno 2015), n. 29512, in *Resp. Civ. Prev.*, 2016, p. 893, con nota di G. MANCA, *“Non c'è vantaggio senza interesse” e l'illecito dell'ente non coincide col reato presupposto: conseguenze sul momento determinativo del vantaggio*, secondo cui «i criteri per ritenere configurata la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono l'interesse o il vantaggio riferiti alla condotta illecita presupposta. Essi costituiscono criteri distinti, da considerarsi come concorrenti ma alternativi»; *Cass. Pen.*, Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*, secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 all'“interesse o al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro»; *Cass. Pen.*, Sez. V, 4 marzo 2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 10265, in *Cass. Pen.*, 2014, 10, p. 3234, con nota di A. FUX, *Ulteriori precisazioni sui confini della nozione di profitto: è necessaria l'“esternalità”*, secondo cui «i criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'“interesse o al vantaggio”, evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi»; *Cass. Pen.*, Sez. II, 30 gennaio 2006 (ud. 20 dicembre 2005), n. 3615, *cit.*, secondo cui «in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, [...] sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale». V., in dottrina, G. AMATO, *Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per l'ente e sulla “quantificazione” di tale vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, 3, p. 186.

43 *Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 455.

44 *Cass. Pen.*, Sez. II, 9 dicembre 2016 (ud. 27 settembre 2016), n. 52316, *cit.* Nello stesso senso, v., *ex plurimis*: *Cass. Pen.*, Sez. VI, 25 marzo 2016 (ud. 9 febbraio 2016), n. 12653, *cit.*, secondo cui «quello costituito dall'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo»; *Cass. Pen.*, Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, *cit.*, secondo cui «il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “*ex ante*”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo»; *Cass. Pen.*, Sez. V, 15 ottobre 2012 (ud. 26 aprile 2012), n. 40380, *cit.*, secondo cui «la nozione di interesse esprime la proiezione soggettiva dell'autore [...] e rappresenta una connotazione accertabile con analisi “*ex ante*”»; *Cass. Pen.*, Sez. II, 27 marzo 2009 (ud. 17 marzo 2009), n. 13678, in *Cass. Pen.*, 2010, 4, p. 1577, secondo cui «potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito»; *Cass. Pen.*, Sez. II, 30 gennaio 2006 (ud. 20 dicembre 2005), n. 3615, *cit.*, secondo cui «si può distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito». V., nella giurisprudenza di merito, *ex plurimis*: Trib. Tolmezzo, Sez. G.u.p., 3 febbraio 2012 (ud. 23 gennaio 2012), n. 18, *cit.*, secondo cui «in generale i concetti di interesse e vantaggio si riferiscono a sfere diverse: il primo alla tensione soggettiva della condotta verso un risultato favorevole; il secondo al risultato oggettivamente conseguito»; Trib. Novara, Sez. G.u.p., 1° ottobre 2010, *cit.*, secondo cui il concetto di interesse «evoca l'interesse prefigurato “a monte” come indebito arricchimento conseguente all'illecito»; Trib. Pordenone, 23 luglio 2010, Savoia Cinque, in *Giur. Merito*, 2011, 2, p. 482, secondo cui «l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente dall'effettiva realizzazione

dell'arricchimento e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato»; Trib. riesame Milano, 20 dicembre 2004 (ord.), Ivri, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2006, 2, p. 165, con nota di G. CARDANI, *Spunti di riflessione applicativi a partire dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004*, secondo cui «l'«interesse» implica solo la finalizzazione del reato a quell'utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita». In dottrina, questo punto di vista è condiviso, tra gli altri, da C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in A. ALESSANDRI, *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, 2002, p. 51 e da R. RORDORF, *La responsabilità amministrativa delle società. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Le Società*, 2001, p. 1298. Ritengono che si tratti di un criterio di imputazione che assume una connotazione soggettiva anche A. BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente. I criteri di imputazione. Il gruppo di imprese*, in A. PRESUTTI – A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè Editore, 2018, p. 68; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2002, p. 508; C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *op. cit.*, p. 22; M.A. PASCULLI, *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Cacucci Editore, 2005, p. 171; F. VIGNOLI, *Societas puniri potest. Profili critici di un'autonomia responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. Pen. E proc.*, 2004, p. 909. V., altresì, C. SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2008, 3, p. 55 e C. SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2008, 1, p. 165.

45 In tale senso, secondo la dottrina più recente, v. F.C. BEVILACQUA, *Responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 e gruppi di società*, Egea, 2006, p. 86 e P. SPAMENI, *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, in *Analisi Giur. Econ.*, 2009, p. 267.

46 In tale senso, sempre secondo la dottrina più recente, v. M. MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non bancaria)*, in *Orizzonti Del Diritto Commerciale*, 2014, p. 9. Per una disamina analitica dei vari aspetti societari legati al nesso di ordine teleologico dell'interesse, v. F. BORDIGA, *cit.*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, p. 188.

47 Nel senso che il criterio di imputazione dell'interesse altro non sarebbe che la traduzione in termini normativi dell'idea dell'immedesimazione organica, v.: G. COCCO, *cit.*, p. 96; C. DE MAGLIE, *op. cit.*, p. 331; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, *cit.*, p. 372; M.A. MANNO, *Non è colpa mia! Alla ricerca della colpevolezza perduta nella responsabilità «da reato» degli enti collettivi*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2018, p. 139; M.A. PASCULLI, *op. cit.*, p. 169; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2002, p. 581; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest*, in *Questione Giust.*, 2002, p. 1098; M.M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *op. cit.*, p. 848.

48 Così anche: G. DE SIMONE, *Id.* p. 377; M.A. MANNO, *Id.*, p. 144; D. PULITANO, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AAVV, *cit.*, p. 15; D. PULITANO, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, *cit.*, p. 425; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Jovene Editore, 2009, p. 184.

49 Paventa tale rischio A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, *cit.*, p. 1114.

50 *Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 454.

51 Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009), Truck Center e al., in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2010, p. 539.

52 Così D. PULITANO, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AAVV, *cit.*, p. 15 e D. PULITANO, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, *cit.*, p. 425. Ritengono, *ex plurimis*, che il criterio dell'interesse vada inteso in senso oggettivo: A. ALESSANDRI, *I criteri di imputazione della responsabilità all'ente: inquadramento concettuale e funzionalità*, in A. STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di), *op. cit.*, p. 231; A. ALESSANDRI – S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 95; G. COCCO, *cit.*, p. 95; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, *cit.*, p. 376; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, *cit.*, p. 160; S. DOVERE, *Morfologie dell'imputazione all'ente dell'illecito connesso a reati colposi. Perché riformare*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2018, 4, p. 41; F.B. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2004, p. 7; F.B. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *op. cit.*, p. 40; M. GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231 (Prima parte)*, in *Studium Iuris*, 2002, p. 290; R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in F.B. GIUNTA – D. MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè Editore, 2010, p. 146; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, *cit.*, p. 1114; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 757; A. PICILLO, *L'infortunio sul lavoro nell'ambito della responsabilità degli enti: il criterio d'imputazione oggettiva*, in *Arch. Pen.*, 2013, 3, p. 11; F. SGUBBI – A. ASTROLOGO, *Commento all'art. 5, d.lgs. 231/01*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Zanichelli Editore, 2014, p. 154; F. VIGNOLI, *cit.*, p. 909. In chiave critica, v., però, da ultimo, M. RICCARDI, *La «sfuggente»*

dimensione oggettiva dell'interesse dell'ente, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2018, 2, p. 257. Secondo un'altra parte della dottrina, l'interesse presenterebbe, invece, un duplice profilo, a un tempo oggettivo e soggettivo: v., in tale senso, E.M. AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. RONCO (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Zanichelli Editore, 2006, p. 197; A. FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *op. cit.*, p. 5102; N. PISANI, *La struttura dell'illecito e i criteri di imputazione*, in A. D'AVIRRO – A. DI AMATO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Cedam, 2009, p. 111; M.M. SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, in *Le Società*, 2010, p. 1121; N. SELVAGGI, *Infortuni sul lavoro e interesse dell'ente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2010, pp. 512 e 522; N. SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, Jovene Editore, 2006, p. 169. Nel senso che, pure essendo la nozione di interesse caratterizzata da una prevalente connotazione soggettiva, non può comunque prescindersi da un confronto con un parametro oggettivo, non rimesso esclusivamente a imperscrutabili intendimenti dell'autore materiale del reato-presupposto, v., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2018 (ud. 25 settembre 2018), n. 54640, *cit.* Sempre in questo ordine di idee, già prima, del resto, la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che non sarebbe corretto fare coincidere l'interesse oggettivo con le soggettive intenzioni e rappresentazioni dell'autore materiale del reato-presupposto, in quanto tale requisito finirebbe per essere ingiustificatamente identificato con il dolo specifico che riguarda la sfera soggettiva dell'autore materiale del reato-presupposto e non l'ente: v., sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 5 giugno 2013 (ud. 22 maggio 2013), n. 24559, in *Cass. Pen.*, 2014, 4, p. 1361, con nota di M.F. CIALDELLA, *Il requisito dell'interesse alla commissione del reato presupposto ai fini della responsabilità dell'ente*.

53 Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009), Truck Center e al., *cit.* Nel senso che il requisito dell'interesse sia legato «agli obiettivi strategici dell'impresa», v. Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2016 (ud. 23 febbraio 2016), n. 40033, in www.ilsocietario.it, 6 ottobre 2016. In termini, v. Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016 (ud. 10 novembre 2015), n. 28299, *cit.* e Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2006 (ud. 20 dicembre 2005), n. 3615, *cit.*, secondo cui «il d.lgs. n. 231/2001 aggancia il rimprovero nei confronti della persona giuridica ad un difetto della organizzazione di impresa, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dall'ente come soggetto collettivo».

54 Cass. Pen., Sez. III, 28 gennaio 2020 (ud. 18 novembre 2019), n. 3458, in *Dir. Giust.*, 29 gennaio 2000. Del resto, già il legislatore delegato prendeva in considerazione l'ipotesi di c.d. «amministratore infedele», che agisce cioè contro l'interesse dell'ente al suo corretto funzionamento» (*Relazione al d.lgs. 231/2001*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 458).

55 Trib. Milano, Sez. G.u.p., 8 marzo 2012 (ud. 6 ottobre 2011) (ord.), *cit.*

56 C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione "lassista" o interpretazione costituzionalmente orientata?*, *cit.*, p. 480.

57 *Relazione al d.lgs. 231/01*, in S.M. CORSO, *op. cit.*, p. 456.

58 Di conseguenza, al vantaggio (inteso come risultato perseguito, esterno alla condotta) andrebbe riconosciuto un ruolo solamente nei reati dolosi, quale «altro modo, al di fuori di una politica d'impresa manifesta, di individuare la partecipazione decisionale dell'ente, anche solo in termini di connivenza o di accettazione del rischio» (M.N. MASULLO, *Responsabilità dell'ente e reati colposi: il profilarsi di una diversa esigenza imputativa*, in G. CASAROLI – F.B. GIUNTA – R. GUERRINI – A. MELCHIONDA (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Edizioni ETS, 2015, p. 213). Nel senso che quello dell'interesse sembra, in effetti, essere l'unico criterio di collegamento davvero rilevante, mentre il vantaggio rappresenterebbe una sorta di variabile causale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato dell'ente, v.: P. ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *Indice Pen.*, 2009, p. 497; F.C. BEVILACQUA, *op. cit.*, p. 62; C. DE MAGLIE, *op. cit.*, p. 332; G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 20 ottobre 2012, p. 34; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, *cit.*, p. 374; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, *cit.*, p. 158; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè Editore, 2010, p. 71; A. FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in G. LANCELOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, G. Giappichelli Editore, 2003, p. 88; L. FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, in F. PALAZZO (a cura di), *op. cit.*, p. 253; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Giuffrè Editore, 2006, p. 205; R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in F.B. GIUNTA – D. MICHELETTI (a cura di), *op. cit.*, p. 146; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, *cit.*, p. 509; C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in A. ALESSANDRI, *Il nuovo diritto penale delle società*, *cit.*, p. 59; C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in A. ALESSANDRI e al. (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Ipsoa, 2002, p. 83 e n. 54; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 756; M. PELISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Disposizioni sostanziali*, in *Legisl. Pen.*, 2002, p. 581; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001)*, in *Studi Mario Romani*, Jovene Editore, 2014, p. 2052; N. PISANI, *cit.*, in A. D'AVIRRO – A. DI AMATO (a cura di), *op. cit.*, p. 110; S. PUTINATI, *Commento all'art. 3, d.lgs.*

61/02 (*Responsabilità amministrativa delle società*), in A. LANZI – A. CADOPPI (a cura di), *I reati societari*, Cedam, 2002, p. 362; M. RIVERDITI, *op. cit.*, p. 182; T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. It. Dir. E Proc. Pen.*, 2009, p. 705. V., inoltre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in *Riv. Pen.*, 2013, p. 695. Nel senso che occorre attribuire alla disposizione di cui all'art. 5 un «significato unitario, polarizzato sul concetto stabile e pregnante di interesse», v. N. SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, *cit.*, p. 112. Sulla stessa lunghezza d'onda, in prospettiva *de lege ferenda*, focalizza in via esclusiva l'attenzione sul criterio di collegamento dell'interesse anche il progetto Pisapia del 2007 (art. 56, comma 1, lett. c). *Contra*, v.: M.M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPÀRIA (a cura di), *op. cit.*, p. 850; M.M. SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, *cit.*, p. 1123; M.A. MANNO, *cit.*, p. 142; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparativi*, *Id.* p. 375; M. RIVERDITI, *Ibid.*

59 Sulla regola di giudizio, v. C. SANTORIELLO, *La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi: il criterio civilistico del "più probabile che no" e lo standard del processo penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2010, 1, p. 21 e M.M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPÀRIA (a cura di), *Id.* p. 864.

60 Trib. Milano, Sez. G.i.p., 20 settembre 2004, V.C.M., in *Corr. Giur.*, 2004, 47, p. 69.

61 Identifica quella dell'ente come un'«ampia facoltà di fornire prova liberatoria» Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010 (ud. 18 febbraio 2010), n. 27735, *cit.*

62 A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 655 sgg.

63 S. MASSI, *Verso una concezione integrata della condotta nell'interesse dell'ente?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2020, 1-2, p. 47.

64 A. FIORELLA, *From "Macro-Anthropos" to "Multi-Person Organisation"*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Towards a Common Model in the European Union*, Jovene Editore, 2012, p. 394, che, nella versione inglese, recita come segue: «what should contribute to establishing the connection between the individual's conduct and the entity may wind up being absorbed within it, with the perverse consequence of giving importance also to completely outlandish "inspiration" of the specific perpetrator. The perpetrator's motive should correspond to an "objective" interest of the entity». Anche per F. COMPAGNA, *The Commission of the offence "for the benefit" of the Entity*, in A. FIORELLA (a cura di), *Id.* p. 194, «a totally wrong evaluation of the relationship between one's own conduct and the interests of a corporate entity, even though it might be decisive from a motivational viewpoint, may not in any case make up for an objective relationship between unlawful conduct and corporate interests. For these reasons most courts agree that the notion of interest shall not be meant as the result of an accurate psychological introspection but as an objective link between a specific offence and an entity's own purposes».

65 Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009), *Truck Center e al.*, *cit.*

66 S. MASSI, *cit.*, p. 53.

67 *Ibid.*

68 V. MUSCATELLO, *Il ruolo dell'autonormazione nel diritto penale della società del rischio. L'euristica del prima, la maledizione del dopo*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2020, 1-2, p. 379.

69 Per un magistrale affresco del processo di emersione della codificazione delle buone prassi nell'economia globale, v. C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2020, 1-2, p. 152 sgg., il quale, rispetto a tale codificazione, segnala che «il "Penale" pare atteggiarsi come un intruso. [...] Il suo DNA stride con quello della globalizzazione. Il diritto penale è sempre stato, per sua natura, territoriale (statuale), *hard* (sul piano delle fonti) e digitalizzato (secondo un modello decisionale di tipo "classificatorio", che condiziona in termini oppositivi i giudizi imputativi: tipico/atipico, colpevole/non colpevole, ecc.). Per di più, la sua natura punitiva ha tramandato quasi sempre ostilità rispetto a forme *extra*-penali di composizione del sottostante conflitto sociale. La globalizzazione del diritto ha sensibilmente scosso il fortino, provocando crepe che ne minacciano la stabilità. Gli attacchi più acuminati si sono consumati, e continuano a consumarsi, prevalentemente sul piano delle fonti. È sotto gli occhi di tutti che l'irruzione di componenti internazionali e sovranazionali ha profondamente sovvertito l'idea del diritto penale come "spazio chiuso" e ordinato. Ormai convergono, nel "Penale", sistemi normativi diversi ma simultaneamente applicabili, secondo una logica di "internormatività giuridica"».

70 S. MASSI, *cit.*, p. 66.

 **GIURISPRUDENZA PENALE**